

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA – SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN RIASSUNZIONE EX ART. 50 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

della sig.ra **IMMACOLATA GAUDINO**, nata a Torre del Greco il 7.3.1989 C.F. GDNMCL89C47L259G, residente in Portici (NA), alla Via Martiri di Via Fani n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto e costituente parte integrante dello stesso, dall'Avv. Leonardo Sagnibene C.F. SGNLRD75M01F839S, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Vico Pallonetto a Santa Chiara n. 11, con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. leonardosagnibene@avvocatinapoli.legalmail.it fax 0810125779.

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F. 80185250588);
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F e p.iva 80152500106);
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia in persona del dirigente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F e p.iva 80009130115);
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, *ope legis*, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova al Viale delle Brigate Partigiane n. 2 (C.F e p.iva 80039860632).

FATTO

1.1. La sig.ra Immacolata Gaudino presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a fascia ATA, triennio 2017/2020, per il profilo



collaboratore scolastico (CS) presso gli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di La Spezia.

Il titolo indicato per accedere al profilo di Collaboratore Scolastico (CS) era rappresentato dal Diploma di Qualifica Professionale Triennale di *“Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione”* conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore.

In relazione al punteggio ed alla conseguente posizione in graduatoria la sig.ra Gaudino veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo n. 4 *“scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di primo grado”* di La Spezia per 36 ore settimanali con decorrenza 19.2020 e fino al 30.6.2021.

A seguito della sottoscrizione del contratto prot. n. prot. 5962 del 15.9.2020 la sig.ra Gaudino svolgeva l'attività lavorativa presso il detto istituto per tutto l'anno scolastico fino alla notifica del decreto prot. 6119 del 24.6.2021 con il quale il dirigente scolastico provvedeva alla risoluzione del contratto di lavoro con la sig.ra Gaudino.

In particolare con il detto decreto si precisava che: *“viste le comunicazioni ricevute dall'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio IV ambito territoriale della Spezia, prot. 3022 del 24/06/2021, relative ad accertamento titoli predisposto dal predetto Ufficio, volto a controllare e convalidare i titoli e i servizi dichiarati dalla Sig.ra Gaudino Immacolata; Visto l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia da cui risulta che la dipendente ha effettuato inserimento nella graduatoria di III fascia A.S. 2017/2020 con il seguente titolo di studio: **“Qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione” rilasciato dall'Istituto “Forcella” di Nocera Inferiore (SA) nell'anno scolastico 2012/13**; considerato come specificato dall'Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia che l'Ente gestore non era autorizzato a rilasciare qualifiche triennali, come da nota prot. 612 del 14/01/2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nota citata nel provvedimento di cui sopra”*.

Nelle more dello svolgimento del servizio la sig.ra Gaudino, ai sensi del D.M. n. 50 del 3.3.2021 presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della



costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per la provincia di La Spezia acquisita con il numero protocollo I.3209450 del 2.4.2021.

Inoltre la medesima sig.ra Gaudino presentava altresì domanda per l'inclusione nella graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi che veniva acquisita con prot. n. 5717680 dell'11.5.2021.

In particolare nella domanda alla Sezione *"Titolo di Accesso"* la sig.ra Gaudino precisava alla voce *"Istituto presso il quale si è conseguito il titolo"* che il titolo triennale era stato conseguito presso *"l'Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera Centro Scolastico Forcella"* di Nocera Inferiore.

Del tutto inopinatamente il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia con il decreto prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: *"esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui All'art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS"* *"...vista la domanda ed i documenti relativi alla procedura concorsuale di cui trattasi, presentata dal candidato, accertato che Il Sig. Gaudino Immacolata non risulta in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art.1, punto 3 (mancanza titolo di accesso)"* decretava che ***"ai sensi dell'art.1 punto 3 del bando di concorso sopraindicato, è escluso dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94 – Profilo Professionale - collaboratore scolastico"***.

Con ricorso in opposizione presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Decreto Regionale n. 1271 del 21.4.2021 di indizione del bando di concorso relativo ai collaboratori scolastici, la sig.ra Gaudino chiedeva *"la revoca del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 e l'inserimento del nominato della sig.ra Immacolata Gaudino nella graduatoria senza riserva"*.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia con il prot. n. 2355 del 14.7.2021 **non dava la detto reclamo alcun riscontro**



ed approvava in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, relative al profilo professionale di collaboratore scolastico.

1.2. La sig.ra Gaudino con ricorso notificato ed iscritto in data 8.8.2021 adiva il T.A.R. Liguria Genova chiedendo l'annullamento previa sospensiva *“del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 avente ad oggetto: “esclusione dal concorso per titoli, per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 – profili: AA – AT- CS”; del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2355 del 14.7.2021 avente ad oggetto “l'approvazione in via definitiva delle graduatorie provinciali permanenti, dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo n. 297/94, relative ai profili professionali di:...collaboratore scolastico”; della graduatoria permanente di cui all'art.554 del D.Lgs. n.297/94 per il profilo di collaboratore scolastico per la provincia di La Spezia, nella parte in cui non reca il nominativo della ricorrente; della nota prot. 612 del 14.1.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, i cui estremi sono stati conosciuti in data 24.6.2021, non essendo il decreto più presente nel sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente; **nonché, per l'accertamento** della validità del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione” conseguita nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario “Centro Scolastico Forcella” di Nocera Inferiore in data 9.9.2013, **e per la condanna in forma specifica** delle Amministrazioni intime all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio legittimante conseguito”.*

Il ricorso veniva notificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 c.p.a. a due controinteressati, ovvero a due candidati presenti nella graduatoria impugnata e in particolare alla sig.ra D'Antonio Rachele con raccomanda a/r n. 78765189868 – 3 del 23.7.2021 ed al sig. Fuschino Carmine con raccomanda a/r n. 78765189869 – 4 del



23.7.2021. Le copie del ricorso ritualmente notificate ai controinteressati, per temporanea assenza dei destinatari venivano depositate presso gli Uffici Postali competenti e l'ufficiale notificatore provvedeva altresì a spedire la comunicazione di avvenuto deposito della copia dell'atto alla sig.ra D'Antonio Rachele con raccomandanda a/r n. 62894834158 del 28.7.2021 ed al sig. Fuschino Carmine con raccomandanda a/r n.628947748163 del 27.7.2021.

Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla *“notifica ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., ove ritenuto necessario, del ricorso tramite mezzo ritenuto idoneo, essendo tutti i candidati presenti nella graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia “potenziali controinteressati” oltre ai candidati cui il presente ricorso è stato notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.”.*

Il Presidente con il decreto n. 157 del 10.8.2021 *“Ritenuto che, in effetti, il gran numero di controinteressati potenziali renda molto difficile il reperimento degli indirizzi di questi ultimi, sicché occorra, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm., autorizzare la notificazione del ricorso, nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami”, sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di La Spezia”.*

Con la Nota del 26.8.2021 questa difesa richiedeva all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV Ambito Territoriale di La Spezia la notificazione per pubblici proclami del ricorso secondo le modalità indicate dal Presidente nel citato decreto. L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV Ambito Territoriale di La Spezia con la nota prot. 4077 del 31.8.2021 avente ad oggetto *“pubblicazione pubblici proclami – ricorso T.A.R. Gaudino”* comunicava che: *“In merito alla nota pervenuta allo scrivente ufficio e protocollata al n. 4021 del 27/08/2021, si comunica di aver pubblicato correttamente sul sito istituzionale usp.sp@istruzione.it la notifica per pubblici proclami, come disposto dal Giudice, Dott. Giuseppe Caruso”.*

Il T.A.R. Liguria Genova Sez. 1ª fissava la discussione del richiesto provvedimento cautelare per la Camera di Consiglio del 18.9.2021 a seguito della quale con la



sentenza n. 793 del 10.9.2021, aderendo ad uno degli orientamenti giurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione in materia di graduatoria ATA *“dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo competente il giudice ordinario alla cognizione della domanda proposta: fissa il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione della lite”*.

Con il presente atto, nel termine previsto dalla sentenza la ricorrente provvede a riassumere il ricorso innanzi al giudice dichiarato competente richiamando integralmente le difese già presentata innanzi al T.A.R. Liguria Genova.

DIRITTO

I SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE CIVILE DI LASPEZIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

1.1. In primo luogo occorre rilevare la competenza territoriale del Tribunale di La Spezia – Sez. Lavoro qui adito ai sensi e per gli effetti dell’art. 413, c.p.c.

Com’è noto l’art.413 co. 5 c.p.c. individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ***“il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”***.

Poiché, in base all’art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l’individuazione dell’ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell’art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che: *“per ufficio al quale il dipendente è addetto”* deve intendersi *“la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni”* e ciò al fine, di *“garantire il minore disagio possibile nell’esercizio dei diritti in sede giudiziaria”*. (Cfr. Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro sentenza n. 21562 del 15.10.2007 la sentenza n.15344 del 7.8.2004).

Più in particolare la Suprema Corte richiamando il principio secondo cui ***“...nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del***



diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione, ritiene per il pubblico impiego e nello specifico per il *“comparto scuola”* di affermare ***“la competenza, in relazione al ricorso di docente, del tribunale del circondario nel quale essa prestava la propria attività”*** al momento della proposizione del primo ricorso. (Cfr. Suprema Corte di Cassazione Civile Sez. Lavoro **ordinanza n. 10449 del 21.5.2015**).

Nel caso in esame la sig.ra Gaudino ha prestato l'ultimo servizio presso Istituto Comprensivo n. 4 *“scuola dell'infanzia - scuola primaria - scuola secondaria di primo grado”* di La Spezia.

Ne consegue che applicando i richiamati principi al caso in esame, l'assegnazione all'Ufficio al quale le dipendenti erano addette al momento della richiesta di costituzione del rapporto di lavoro radica la competenza per territorio del Tribunale di La Spezia Sez. Lavoro qui adito.

1.2. NEL MERITO

In primo luogo occorre rilevare che il bando di cui al decreto Regionale prot. n. 1271 del 21.4.2021 con cui è stato indetto il *“concorso per titoli, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994, n.297, concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico - area A del personale A.T.A. statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali”* all'art. 1 punto 3 prevede espressamente che: *“Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica della Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007- requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA- di seguito indicati: - collaboratore scolastico: 1) Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale....5) attestati e/o diplomi di qualifica professionale entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”*.



In particolare la Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 come modificata dall'art. 4 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 recante i requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA prevede per il *“Collaboratore scolastico”* *“diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, ... attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”*.

Nel caso in esame come risulta dal decreto di esclusione dalla graduatoria prot. n. 2015 del 30.6.2021 la sig.ra Gaudino è stata esclusa dal concorso per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n.297 per il profilo di collaboratore scolastico per la ***“mancanza del titolo di accesso”***.

Nello specifico l'Ufficio sostiene che l'Ente gestore ovvero l'Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore non era autorizzato a rilasciare qualifiche triennali, come da nota prot. 612 del 14.1.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Sul punto occorre evidenziare che l'Amministrazione si limita a comunicare che il diploma di qualifica professionale presentato dalla ricorrente quale titolo di accesso alla graduatoria permanente non sarebbe stato legittimamente conseguito presso un Istituto autorizzato a svolgere gli esami di qualifica triennale statale nell'anno scolastico 2012/2013 secondo il rispetto della normativa in materia.

Tuttavia l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria esclude la sig.ra Gaudino dalle dette graduatorie limitandosi ad una formale constatazione dell'Istituto presso il quale la qualifica professionale era stata conseguita senza in alcun modo espletare un'adeguata istruttoria, sulla effettiva sussistenza del decreto di parità in capo all'Istituto all'atto del rilascio del titolo.

Pertanto l'Ufficio ha proceduto all'adozione del decreto di esclusione in assenza di un decreto di annullamento del diploma di qualifica triennale di *“operatore dei servizi della ristorazione settore sala bar”* rilasciato dall'Istituto paritario *“Centro Scolastico Forcella”* di Nocera Inferiore da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale per la



Campania, violando il riconoscimento del valore legale del titolo di studio conseguito presso un istituto paritario.

Sul punto occorre osservare che l'Istituto "*Centro Scolastico Forcella*" di Nocera Inferiore (SA) è stato riconosciuto come paritario dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania con il D.M. 16/S del 22.7.2013 nel quale si legge espressamente: "*L' Istituto Professionale – settore Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera – articolazioni: Enogastronomia, servizi di sala e di vendita, denominato Centro Scolastico Forcella con sede in Nocera Inferiore, ... è riconosciuto, ai sensi della Legge n. 62 del 2000, quale scuola paritaria secondaria di II grado con decorrenza dall'anno scolastico 2013/2014*".

In particolare il diploma prot. 11207 del 9.9.2013 di qualifica professionale "*operatore dei servizi della ristorazione settore sala bar*" con votazione conseguita a seguito degli esami pari a 100/100 ancorché riferito all'anno scolastico 2012/2013 è stato rilasciato alla sig.ra Gaudino in data 9.9.2013 ovvero quando l'Istituto Professionale Paritario per i servizi di enogastronomia ed ospitalità alberghiera "*Centro Scolastico Forcella*" aveva ottenuto la parità in virtù del già richiamato D.M. 16/S del 22.7.2013.

Pertanto, l'Istituto in parola, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, era stato debitamente autorizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania a rilasciare i diplomi di qualifica professionale anche a candidati "*privatisti*".

Né si può sostenere che l'Istituto Paritario non possa rilasciare diplomi triennali a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi della Legge 103.2000 n. 62, quale scuola paritaria, il primo anno di esercizio dell'attività, in quanto i candidati che hanno partecipato alla sessione d'esame anno scolastico 2012/2013, come la ricorrente, erano candidati esterni cioè "*privatisti*".

Com'è noto la citata legge 10.3.2000 n. 62 avente ad oggetto "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*" all'art. 2 prevede espressamente che: "*Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda **l'abilitazione a rilasciare titoli di studio***".



aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".

Pertanto al diploma della sig.ra Gaudino doveva essere riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge, valore legale in quanto atto rilasciato da un soggetto che, nell'attuale sistema nazionale di istruzione, svolge un servizio pubblico, possedendo, giusta D.M. 16/S del 22.7.2013 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale.

Da quanto chiarito in merito alla validità del titolo di accesso alle graduatorie risulta parimenti illegittimo il decreto prot. n. 6119 del 24.6.2021 con cui il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 4 di La Spezia provvedeva alla risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato per il profilo di collaboratore scolastico, della sig.ra Gaudino n. prot. 5962 del 15.9.2020 contestando la validità del titolo di studio di cui è in possesso la ricorrente.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalle graduatorie e il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro sono illegittimi in quanto la ricorrente ha regolarmente conseguito il diploma di qualifica presso l'Istituto Paritario "Forcella" riconosciuto dall'U.S.R. Campania e autorizzato a rilasciare tali diplomi nel relativo arco temporale.

Da tutto quanto detto è evidente che il decreto di esclusione della graduatoria ed il decreto di risoluzione del contratto di lavoro sono palesemente illegittimi e devono essere disapplicati con conseguente ricollocazione della sig.ra Gaudino in graduatoria, e con il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente, il cui conseguente punteggio va riattribuito.

1.3. Sotto diverso aspetto l'esclusione dalla graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi in relazione alla circostanza per cui diploma di qualifica professionale presentato dalla ricorrente non sarebbe stato legittimamente conseguito presso un Istituto autorizzato a svolgere gli esami di



qualifica triennale statale nell'anno scolastico 2012/2013 interviene a 8 anni dal conseguimento del titolo.

Orbene a distanza di 8 anni dal conseguimento della qualifica professionale la ricorrente, nonostante il superamento dell'esame finale con il massimo dei voti ovvero con 100/100, è stata esclusa dalle graduatorie per presunte problematiche amministrative inerenti l'Istituto paritario "*Centro Scolastico Forcella*" di Nocera Inferiore che non poteva e non era tenuta a conoscere.

Pertanto risulta del tutto incomprensibile la **ratio** sottesa all'impugnato provvedimento laddove lo stesso, in assenza di un decreto di annullamento del diploma di qualifica triennale, esclude la sig.ra Gaudino dalle graduatorie in palese violazione del "**principio di certezza del diritto**" e del "**legittimo affidamento**" della stessa circa la sussistenza del titolo di accesso alle stesse.

Infatti, come chiarito nella premessa di fatto, la sig.ra Gaudino aveva utilizzato il diploma contestato quale titolo di accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia ATA, per il profilo Collaboratore Scolastico presso agli istituti scolastici compresi nell'ambito territoriale provinciale di La Spezia nel triennio 2017/2020, vendo altresì individuata quale destinataria di proposta di contratto di lavoro a tempo determinato.

Inoltre il Liceo Statale "Giuseppe Mazzini" di La Spezia con la Nota prot. 7648 del 5.12.2018 avente ad oggetto: "*accertamento titoli*" aveva certificato che: "**Questo Istituto, in ottemperanza al D.M. 374 del 1.6.2017, art. 8 commi 4 e 5, ha provveduto alla verifica dei titoli dichiarati dall'interessata in oggetto. I relativi dati pervenuti e depositati agli atti di questa Istituzione scolastica risultano conformi a quanto dichiarato dalla stessa. Pertanto si certifica che la sig.ra Gaudino Immacolata è inserita a pieno titolo nelle graduatorie del personale A.T.A. per il triennio 2017/2020 per il profilo di collaboratore scolastico con punti 11,30**".

Alla stregua di quanto precede, risulta che, il decreto impugnato, ha inopinatamente leso il legittimo affidamento e la buona fede della ricorrente, la quale, sulla base e valore legale del titolo di studio conseguito, avendo presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^a fascia ATA, per il triennio



2017/2020 e di aggiornamento per il triennio 2021/2024, aveva acquisito una aspettativa legittima al mantenimento della sua posizione nelle dette graduatorie.

Inoltre il decreto di esclusione non contiene alcuna specifica motivazione volta ad evidenziare la comparazione effettuata tra, da un lato le ragioni di interesse pubblico sottese all'esclusione dalle graduatorie, e, dall'altro, il legittimo affidamento maturato in capo alla ricorrente.

In tale contesto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria avrebbe dovuto, innanzitutto, valutare il carattere incolpevole dell'affidamento riposto dalla ricorrente nella sussistenza dell'autorizzazione a rilasciare qualifiche triennali in capo al più volte citato istituto, e poi, comunque, tener conto sia del notevole tempo trascorso rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio, sia della particolare incidenza sulla situazione di vita, personale e professionale della ricorrente dell'esclusione dalle graduatorie.

Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra individuato ed in relazione alla violazione del principio del “**legittimo affidamento**” risulta evidente l'illegittimità del decreto di esclusione dalle graduatorie ed del decreto di risoluzione del contratto di lavoro, che devono, pertanto essere disapplicati.

1.4. SUL PERICULUM IN MORA

In riferimento all'istanza cautelare, occorre evidenziare che la stessa appare sorretta dal relativo requisito del “**fumus boni iuris**” alla luce delle argomentazioni contenute in ricorso giudizio cui espressamente si rinvia.

Inoltre, nella fattispecie in esame, appare altresì sussistere il “**periculum in mora**” quale indispensabile presupposto richiesto ai fini dell'emanazione dell'istanza medesima.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esclusione dalle graduatorie è in **re ipsa**, atteso che la ricorrente nonostante sia in possesso del titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie, a causa dell'illegittima esclusione dalle stesse non può essere individuata quale destinataria di proposte di contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole e negli istituti della Provincia di La Spezia.

Infatti l'art. 11 del Decreto Regionale n. 1271 del 21.4.2021 di indizione del bando di concorso relativo ai collaboratori scolastici, ai commi 4 e 5 prevede espressamente



che: “4)...i candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria. 5) **L’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato....”.**

Da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a fondamento dell’istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e l’interesse sostanziale dedotto dalla ricorrente appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

P.T.M.

all’Ill.mo Tribunale civile di La Spezia, Sezione Lavoro affinché, fissata l’udienza di comparizione delle parti, Voglia: *contrariis reiectis*,

A) In via preliminare

autorizzare, ove ritenuto necessario, la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i candidati presenti nella graduatoria permanente del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito web istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale di La Spezia, come già avvenuto a seguito del ricorso al T.A.R. Liguria Genova;

B) In via cautelare

ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia il reinserimento immediato del nominativo della ricorrente nella graduatoria del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia pubblicata con decreto prot. 2355 del 14.7.2021, “*con riserva*” fino alla definizione del giudizio nel merito con la possibilità di stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato con l’Amministrazione scolastica;

C) Nel merito

1) accertare e dichiarare, la validità del Diploma di Qualifica Professionale Triennale di “*Operatore dei Servizi alberghieri e della Ristorazione*” conseguita



nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto paritario "*Centro Scolastico Forcella*" di Nocera Inferiore in data 9.9.2013;

2) ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia, previa disapplicazione del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia prot. n. 2015 del 30.6.2021 di esclusione dalle graduatorie, il reinserimento a pieno titolo del nominativo della ricorrente nella graduatoria del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia;

3) accertare e dichiarare previa disapplicazione del decreto del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 4 di La Spezia prot. n. 6119 del 24.6.2021 di risoluzione del contratto di lavoro della sig.ra Gaudino prot. n. prot. 5962 del 15.9.2020, nonché ove occorra della Nota prot. 612 del 14.1.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, allo stato non conosciuta, la validità ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dalla ricorrente presso le scuole statali e fino al 30.6.2021 data di scadenza dell'ultimo contratto;

4) ordinare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia, l'adozione di tutti gli atti necessari al reinserimento nella graduatoria del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi per la provincia di La Spezia ed al riconoscimento della validità anche ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dalla ricorrente presso le scuole statali e fino al 30.6.2021 data di scadenza dell'ultimo contratto;

5) condannare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA, CPA e 15% di spese generali forfettarie ed alla **rifusione dell'importo del contributo unificato** al procuratore antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater lettera c), come introdotto dal D.L. n° 98 del 06.07.2011 di modifica del DPR n°115 del 30.05.2002,



aggiornato dalla Legge n° 228 del 24.12.2012, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e pertanto si versa il contributo unificato nella misura € 259,00.

Napoli 16.9.2021

Avv. Leonardo Sagnibene

Si allegano documenti coma da foliaro

- 1) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale Spezia decreto prot. 2015 del 30.6.2021;
- 2) Istituto Comprensivo n. 4 decreto n. 6119 del 24.6.2021;
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio IV – Ambito Territoriale della Spezia decreto prot. n. 2355 del 14.7.2021;
- 4) Sistema informativo Ministero dell'Istruzione – procedure concorsuali personale ATA del 13.7.2021 – Graduatoria permanente per il personale ATA dell'Ufficio scolastico provinciale di La Spezia del 14.7.2021;
- 5) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria decreto n. 1271 del 21.4.2021 bando collaboratori scolastici;
- 6) domanda per l'inclusione nella graduatoria permanete del personale ATA – amministrativo, tecnico e ausiliario 24 mesi che veniva acquisita con prot. n. 5717680 dell'
- 7) M.I.U.R. Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera “*Centro Scolastico Forcella*” di Nocera diploma prot. 11207 del 9.9.2013;
- 8) Ricorso in opposizione del 9.7.2021;
- 9) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ricevuta protocollo ricorso in opposizione n. 6615 del 9.7.2021;
- 10) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito territoriale di La Spezia ricevuta protocollo ricorso in opposizione n. 3393 del 9.7.2021;
- 11) Liceo “*Giuseppe Mazzini*” decreto di conferma dei titoli prot. n. 7648 del 5.12.2018;
- 12) Consiglio di Stato Sez. 6^a ordinanza n. 6768 del 23.11.2020;
- 13) Ricorso al T.A.R. Liguria Genova del 9.8.2021;
- 14) T.A.R. Liguria Genova Sez. 1^a decreto n. 157 del 10.8.2021



15) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito territoriale di La Spezia Nota
prot. 4077 del 31.8.2021;

16) T.A.R. Liguria Genova Sez. 1^a sentenza n. 793 del 10.9.2021

Avv. Leonardo Sagnibene

